



## STATUTO

### ASSOCIAZIONE LIBERI DAL FUMO ODV

#### (ALIBERF ODV)

#### Art. 1 Denominazione

Ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione di ex fumatori e non fumatori denominata "Associazione LIBERI DAL FUMO ODV", in acronimo ALIBERF ODV.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né prevede alcuna possibilità di remunerazione a favore degli associati. L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art. 2 Scopi istituzionali

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi nel settore socio-assistenziale ed ha per finalità la lotta antifumo e la prevenzione del tabagismo.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 3) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili o che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) Dare continuità ai programmi di disassuefazione al fumo in atto o già svolti.
- b) Svolgere attività finalizzata alla prevenzione del tabagismo mediante:
  - rapporti diretti fra gli associati;
  - partecipazione a meeting, iniziative culturali, seminari, promozione e sostegno a gruppi di disassuefazione dal fumo di tabacco, e di auto-mutuo aiuto;
  - partecipare come testimonial a campagne di prevenzione primaria antifumo nelle scuole e alla Giornata Mondiale senza fumo del 31 maggio;
  - monitorare e studiare la legislazione antifumo e sensibilizzare la pubblica autorità preposta al rispetto della stessa;
  - assumere le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con altre Associazioni di ex-non fumatori, con Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati, e Società Scientifiche, italiane e straniere, impegnate nella lotta antifumo e che comunque siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi statuari;
  - promuovere, agevolare e supportare i Centri Antifumo, del Servizio Sanitario Nazionale e non, e i gruppi di auto-mutuo aiuto nella loro azione orientata alla disassuefazione dal fumo;
  - promuovere "No Cikka day" allo scopo di sensibilizzare la collettività al rispetto dell'ambiente e della salute, anche in ottemperanza alla normativa di legge contro la dispersione dei mozziconi nell'ambiente.
  - svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo volontario, spontaneo e gratuito. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità di associato.

L'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci, disciplina, in armonia col presente Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

## Art. 3 Fondo Comune

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato con:

1. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio, da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati;
2. lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
3. avanzi di gestione, fondi e/o riserve.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del fondo comune.

## Art. 4 Mezzi finanziari

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. : feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

## Art. 5 Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.

Il bilancio consuntivo verrà depositato presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

## Art. 6 Associati – Criteri di ammissione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone, come specificato nell'art.2 dello statuto.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, al Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato nei limiti dell'anno in corso e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo inferiore ad un anno, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Il numero degli associati è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

## Art. 6 Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta, per tutti i soci, il diritto di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno i diritti seguenti:

Esaminare i libri sociali.

Partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

Accedere alle cariche associative.

Prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Gli associati sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo, fatto salvo il diritto di recesso;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- e) il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

I soci che hanno sostenuto spese documentate per le attività svolte a favore dell'associazione, secondo i modi e i limiti stabiliti dal regolamento del Consiglio Direttivo, possono essere rimborsati. Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto nell'Assemblea dei soci. I soci sono tenuti a saldare la quota associativa annuale nei modi previsti dal precedente articolo.

## Art. 8 Perdita della qualità di associato – Esclusione

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data dell'assemblea l'interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione nel libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## Art. 9 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore dei Conti, organo facoltativo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Ogni carica associativa viene esercitata ad esclusivo titolo gratuito.

## Art 10 Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato, purchè non consigliere o revisore, non può ricevere più di una delega.

L'assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c) elegge eventualmente il Revisore dei conti e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- d) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni;
- g) delibera l'esclusione degli associati dall'Associazione;
- h) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore dei conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% + 1 degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di tre a un numero massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

## Art. 12 Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo secondo quanto previsto dall'Art.11, entro tale data deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

## Art. 13 Decadenza e cessazione dei Consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione della carica di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti a inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

## Art. 14 Adunanza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno otto giorni prima delle sedute. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

## Art. 15 Deliberazione del Consiglio Direttivo

Delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, tali votazioni hanno sempre luogo a voto segreto.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

## Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare sulle richieste di adesione di nuovi associati;
- b) predisporre gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- d) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. A discrezione del Consiglio Direttivo, le due cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere rivestite dalla stessa persona;
- e) deliberare in merito all'attività sociale secondo le linee di indirizzo di programmazione approvate dall'Assemblea degli Associati;
- f) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare i provvedimenti di esclusione degli associati;
- h) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la detreminazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

## Art. 17 Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il presidente dell'Associazione e come tale presiede l'Assemblea dei soci.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti i restanti incarichi statutari.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

## Art. 18 Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. su mandato del Consiglio Direttivo, convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- g. assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni;

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## Art. 19 Segretario

Sono compiti del Segretario:

- la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci;
- il disbrigo della corrispondenza;
- la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo;

## Art 20 Tesoriere

Le funzioni del Tesoriere sono:

- verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- predisposizione della relazione al bilancio consuntivo dell'Associazione. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- la tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione, nonché la conservazione della documentazione relativa;
- la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

## Art. 21 Servizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario o postale di nota e comprovata solidità alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione. Le modalità dell'emissione dei pagamenti è disciplinata dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

## Art 22 Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è eletto dall'Assemblea anche tra i non associati.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni ed è rieleggibile; controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

## Art. 23 Comitato tecnico-culturale

Questo comitato svolge funzioni consultive e propulsive affiancando il Direttivo in tutte le loro attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione e fungendo anche da garante del proseguimento dei fini statutari.

Il Comitato tecnico-culturale è composto da 3 a 5 membri che possono essere eletti anche tra le persone non socie per un numero non superiore alla metà delle persone eleggibili. I membri eleggibili sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato scientifico-culturale nomina tra i suoi membri un Direttore e un Vice-Direttore. Il Direttore in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo, potendo partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## Art. 24 Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo dei soci. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono assunte con le maggioranze previste dall'articolo 12 del presente statuto.

La eventuale delibera di scioglimento dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

## Art. 25 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

## Art. 26 Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.